



Prot. n. **DOCUMENTO DIGITALE**
Da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del

Oggetto: D.P.G.R. 8 gennaio 2014, n. 1/R. "Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2010, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie"

Ai SUAP dei Comuni della Toscana

Ai Direttori
Dipartimenti della Prevenzione
Aziende USL toscane

Ai Direttori generali
Aziende sanitarie toscane

Alle Associazioni rappresentative
della sanità privata

Alle Associazioni
dei donatori volontari di sangue

Loro sedi

Si informano i soggetti in indirizzo, ognuno per quanto di interesse, che con il D.P.G.R. in oggetto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 2, parte prima, del 10 gennaio 2014 ed entrato in vigore il giorno successivo, sono state apportate modifiche all'articolato e all'allegato A del regolamento di attuazione della legge regionale n. 51/2009 approvato con d.p.g.r. 24 dicembre 2010, n. 61/R, di seguito denominato "regolamento".

Con riguardo al testo del regolamento sono state apportate modifiche:

- all'art. 5 stabilendo che per lo svolgimento delle funzioni di direttore sanitario di un unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti non è previsto obbligo di orario, fermo restando il rispetto dei compiti di cui all'articolo 4;
- all'articolo 24 relative ai criteri di scelta del gruppo tecnico di valutazione deputato alla verifica dei requisiti di accreditamento i quali prevedono tra l'altro il rinnovo di un terzo dei membri ogni tre anni e il limite di settanta anni di età per la nomina;
- all'art. 28 con spostamento della data di scadenza per la presentazione delle attestazioni sul possesso dei requisiti di esercizio e di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche al 31 dicembre 2014;

- all'art. 31 con proroga al 31 dicembre 2015 dell'adeguamento delle strutture sanitarie private ai soli requisiti di esercizio strutturali e impiantistici.

Inoltre l'art. 7 (norma di prima applicazione) stabilisce che le strutture che alla data di entrata in vigore del regolamento risultano iscritte all'albo regionale degli enti ausiliari di cui all'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 1993 n. 54 (ora abrogata), presentano domanda di autorizzazione entro il 31 dicembre 2014 e di accreditamento entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione. Il rispetto del termine per la presentazione della domanda di accreditamento è funzionale al mantenimento delle convenzioni già stipulate con il sistema sanitario nazionale. Inoltre in quanto strutture già in essere, alle stesse è consentito l'adeguamento ai requisiti di esercizio di cui all'allegato A del regolamento entro la data di presentazione della domanda di autorizzazione mentre per i requisiti strutturali ed impiantistici dello stesso allegato, il termine di adeguamento è il 31 dicembre 2015 come per la generalità delle strutture già esistenti.

In merito si informano i comuni in indirizzo che, non appena predisposto, sarà trasmesso il decreto dirigenziale del competente settore regionale, di ricognizione dei suddetti enti ausiliari, per il successivo iter autorizzativo.

Con riguardo all'allegato A del regolamento:

è stato chiarito che:

- il punto di prelievo decentrato può essere aperto solo da un laboratorio già esistente sul territorio regionale (modifica sottosezione B1.1);
- i locali e gli spazi dell'unità di raccolta sangue ed emocomponenti, dato il limitato utilizzo, possono essere destinati in giorni diversi ad altra attività sanitaria, anche per conto di altro titolare (modifica sottosezione B1.14b).

Con riguardo alle strutture di ricovero ospedaliero che fanno attività di riabilitazione rivolta ai disturbi del comportamento alimentare, è stato inserito un requisito specifico che prevede nelle suddette strutture la disponibilità di un laboratorio di esposizione e responsabilizzazione alimentare alla presenza del dietista con esercitazioni di preparazione dei cibi (modifica sottosezione C1.3).

Inoltre sono stati introdotti ex novo i requisiti di esercizio:

- del Coordinamento Locale Donazione e Trapianto (sottosezione A1);
- delle strutture residenziali per tossicodipendenti (sottosezione D1.4);
- delle strutture residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (sottosezione D1.5).

Infine, con le modifiche al capo III e all'allegato D del regolamento, si è provveduto a sostituire la denuncia di inizio attività (Dia), prevista per l'apertura di studi medici ed odontoiatrici con riferimento ad alcune tipologie di prestazioni specificamente elencate nel regolamento stesso, con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per renderlo coerente con quanto già previsto nella l.r. 51/09.

Lo scrivente Settore è a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti, che potranno essere richiesti contattando i seguenti numeri telefonici o indirizzi e-mail:

Loredana De Simio	055 4383233	loredana.desimio@regione.toscana.it
Manuela Fioretti	055 4383522	manuela.fioretti@regione.toscana.it
Sabrina Lelli	055 4383311	sabrina.elli@regione.toscana.it

Il Dirigente Responsabile
Dott. Marco Menchini